

# WELFARE INTEGRATIVO AZIENDALE

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;75~art20!vig=>

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75

## Art. 23

Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data [l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato](#). Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. (3) (4) (8) (10) (11) (13) (16) (19) (28) (31) (34)

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

## Art. 1

236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli [articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, [automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio](#), tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Disposizione abrogata**

## Precedenti orientamenti ARAN

<https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-delle-funzioni-locali/orientamenti-applicativi/7590-funzioni-local-welfare-integrativo.html>

**Un ente che in passato non aveva già stanziato risorse per "politiche di welfare aziendale" può avvalersi della disciplina contenuta all'art.72 del CCNL del 21/05/2018?**

Come si evince dalla stessa formulazione dell'art.72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Pertanto, se l'ente non aveva già in passato stanziato risorse a tale finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la citata disciplina dell'art.72 del CCNL del 21/05/2018, atteso che il CCNL non prevede altre e diverse forme di finanziamento.

**Un ente che non ha mai stanziato ed impiegato in passato risorse per finalità di welfare, può attivare ugualmente il welfare integrativo, ai sensi dell'art.72 del CCNL delle Funzioni Locali, e quali risorse può utilizzare a tal fine? E'**

**possibile destinare una somma a tale finalità mediante corrispondente riduzione di altre voci di spesa di personale rientranti nel limite dell'art.1, comma 557, della legge n.296/2006?**

In ordine a tale problematica, si ritiene opportuno precisare che, come evidenziato dalla stessa formulazione dell'art.72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura nelle disponibilità già stanziare dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.

Pertanto, se l'ente non ha già in passato stanziato risorse a tale finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la citata disciplina dell'art.72 del CCNL del 21.5.2018.

Il CCNL non prevede altre e diverse forme di finanziamento, neppure attraverso l'utilizzo delle generali risorse decentrate.

Infatti, tale finalità non è presente tra diverse modalità di utilizzo delle risorse decentrate fissate nell'art.68 del medesimo CCNL del 21.5.2018.

**CCNL 2019/2021 DEL 16 NOVEMBRE 2022 FUNZIONI LOCALI  
COMPARTO**

**Art. 82 Welfare integrativo**

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante **utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme**, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018.

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 72 del CCNL 21.5.2018

**CCNL 2019/2021 DEL 9 MAGGIO 2022 FUNZIONI CENTRALI  
COMPARTO**

**Art. 55 Welfare integrativo**

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui **l'art. 27, comma 2 del CCNL Enti pubblici non economici del 14/2/2001**, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 49 del presente contratto.

3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) potrà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico delle amministrazioni, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2.

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 80 del CCNL 12 febbraio 2018.

#### **CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DEL 14 FEB 2001 (integrazione del CCNL del 16 feb 1999)**

##### **Art. 27: Benefici di natura assistenziale e sociale**

1. Gli Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti :

- a) sussidi;
- b) borse di studio,
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) prestiti;
- e) interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 46 del CCNL 6 luglio 1995, assicurando anche la permanenza degli enti interessati ai processi descritti nell'art. 1, comma 4, del CCNL 16/02/99;
- f) mutui edilizi.

2. L'onere complessivo a carico del bilancio degli Enti per la concessione dei benefici previsti dal punto a) al punto e) del comma 1 non può superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.

#### **CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DEL 6 LUGLIO 1995**

##### **Art. 46: Interventi assistenziali**

1. Le parti concordano sull'opportunità che gli enti del comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo.

Le parti convengono che gli enti, previa contrattazione decentrata ai sensi dell' art. 5, di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all' art. 59 del D.P.R. 509/1979 e successive modifiche, da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere contributivo e fiscale, graverà sulla quota del predetto stanziamento.

#### **CCNL 2019/2021 DEL 16 NOVEMBRE 2023 FUNZIONI CENTRALI AREA DIRIGENZIALE**

##### **Art. 20 Welfare integrativo**

Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 25 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. h) e all'art. 50 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), comma 1, lett. p) misure di welfare integrativo in favore del personale di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), comma 1 del presente contratto, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- f) altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra le quali l'art. 75 del CCNL Area VI del 1/08/2006, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del fondo di cui all'art. 29 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia), all'art. 32 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia), all'art. 54 (Fondo dell'Area dei

professionisti), all'art. 61 (Fondo dell'Area Medica) e all'art. 67 (Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale).

3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) potrà avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico delle amministrazioni, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà copertura nelle risorse di cui al comma 2.

### **Art. 75 ccnl area VI del 1/8/1006** **Conferma discipline precedenti**

1. Ai dirigenti in posizione di comando o di fuori ruolo presso organismi esterni all'ente di appartenenza continua ad applicarsi la speciale disciplina di cui all'art. 48, comma 2 del CCNL 11/10/1996 che viene, pertanto, recepita nel presente CCNL.

2. In continuità con quanto previsto dall'art. 31, comma 9 del CCNL 11/10/1996, nei confronti del dirigente che, sulla base delle vigenti normative, abbia chiesto il trasferimento ad altro ente del comparto enti pubblici non economici che abbia dato il proprio assenso, il nulla-osta dell'ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi comunicato a quest'ultimo.

3. Nei confronti dei dirigenti trasferiti d'ufficio in altra città, resta ferma la disciplina di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 88/1989, che viene pertanto recepita nel presente CCNL.

4. In materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di enti associati o federati, anche con riferimento ai rapporti tra i predetti enti e quelli associanti o federanti, continua a trovare applicazione la speciale disposizione di cui all'art. 46, comma 2 del CCNL 11/10/1996, che viene, pertanto, recepita nel presente CCNL.

5. Continua a trovare applicazione il rinvio previsto dall'art. 48, comma 1 del CCNL sottoscritto l'11/10/1996, con particolare riferimento alla mensa, all'attribuzione di buoni pasto sostitutivi ed ai benefici assistenziali e sociali. Sono fatte salve le materie di cui al citato art. 48 disciplinate nel presente CCNL.

### **Art. 48 del CCNL dell'11/10/1996** **Disposizioni comuni al personale non dirigente del comparto**

Si applica al personale dirigente la disciplina prevista per il restante personale del comparto per quanto concerne:

il procedimento relativo al riconoscimento da causa di servizio delle infermità;

i criteri, la misura e le modalità di corresponsione dell'equo indennizzo;

la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente conseguente ad infortunio;

i fondi previdenziali, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza;

i mutui edilizi e i piccoli prestiti;

la mensa e i servizi sostitutivi;

gli altri interventi assistenziali, con particolare riguardo alla previsione contenuta nell'art. 46 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale non dirigente del comparto.

Al personale dirigente in posizione di comando o di fuori ruolo presso organismi esterni all'amministrazione di appartenenza è comunque garantita una retribuzione accessoria complessiva non inferiore a quella garantita dall'ente di provenienza per le posizioni rivestite e per i risultati espressi dal dirigente presso l'amministrazione che ne utilizza l'attività.

Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 48, comma 1, comporta la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco.

### **Art. 46 CCNL 6 luglio 1995** **Interventi assistenziali**

1. Le parti concordano sull'opportunità che gli enti del comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo.

Le parti convengono che gli enti, previa contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 5, di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all'art. 59 del D.P.R. 509/1979 e successive modifiche, da conferire al suddetto

organismo per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere contributivo e fiscale, graverà sulla quota del predetto stanziamento.

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1979, n. 509**

Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,

### **Art. 59.**

#### **Benefici di natura assistenziale e sociale**

Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n. 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:

- 1) sussidi;
- 2) borse di studio;
- 3) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- 4) prestiti;
- 5) mutui edilizi.

Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma gli enti non possono modificare la disciplina in atto dei relativi trattamenti.

È fatto divieto agli enti di concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli già in atto presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

### **ALLEGATO 6**

#### **PRINCIPI INFORMATIVI PER LA DISCIPLINA CON CRITERI OMOGENEI DEI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE**

La disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del presente accordo dovrà uniformarsi ai seguenti principi informativi:

1) I sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo di 300.000 lire.

2) Le borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che frequentano scuole medie pubbliche o facoltà universitarie, per un importo massimo rispettivamente di 200.000 e di 250.000 lire, da attribuire secondo una priorità determinata in base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso.

3) L'ente, ove non ritenga di gestire direttamente attività culturali e ricreative, può erogare contributi a favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di servizi vari.

4) I prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che comportino sensibili aggravii al bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo pari a tredici mensilità di stipendio. L'estinzione ha luogo mediante piano di ammortamento di durata proporzionale all'entità del prestito, con applicazione del saggio di interesse legale.

5) I mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra i dipendenti

dell'ente. I mutui sono erogabili a condizione che l'immobile sia destinato a prima abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare, per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata, fino ad un massimo di 50 milioni di lire. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni con applicazione di un saggio di interesse agevolato.

**L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potrà superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.**

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509>